



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI S. MARIA CAPUA VETERE

Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Nunzia Tesone, all'udienza del 01/04/2019 ha pronunciato, ex artt. 429 c.p.c. la seguente

S E N T E N Z A

nella causa iscritta al numero 3549/2018 R.G.

tra

BARBATO SILVIO nato il 15.04.1939 rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'Avv.to Cinzia Della Volpe ed elettivamente domiciliata come in atti

ricorrente

contro

I.N.P.S.- Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del Presidente p.t, rappresentato e difeso dagli avv.ti Erminio Capasso, Luca Cuzzupoli Itala DeBenedictis, tutti per procura generale alle liti a rogito notaio Castellini di Roma rep n.80974 del 21.07.2015 ed elettivamente domiciliato in Caserta, Via Arena località San Benedetto

resistente

avente ad oggetto: pagamenti ratei dopo omologa

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente conveniva in giudizio l'Inps chiedendo la condanna dell'Inps al pagamento dei ratei della pensione di cecità parziale ventisimista con decorrenza dal 10/2015 a seguito del decreto di omologa reso nel giudizio RG 10129/2014 e notificato in data 25.07.2016.

Resiste l'Inps come da memoria di costituzione.

Il Tribunale osserva.

Il ricorso è infondato e va rigettato.

Risulta pacifico che il ricorrente è titolare di assegno mensile di assistenza dal febbraio del 2001.

Ai sensi dell'art. 2 della L. n. 429 del 1991, nel caso di pluriminorazione sensoriale (cecità e sordomutismo) è possibile il cumulo tra due differenti prestazioni assistenziali purché le differenti minorazioni singolarmente considerate integrino i requisiti sanitari necessari per il riconoscimento di ciascuna prestazione. La sussistenza dei relativi requisiti costituisce onere della parte ricorrente ai sensi dell'art.2697 c.c.

Nel caso di specie, il ricorrente avrebbe dovuto allegare e provare che lo stato di invalido al 74%, legittimante il diritto all'assegno mensile di assistenza in godimento, sussiste anche non computando la patologia oculare su cui si fonda lo status di cieco parziale. Nel ricorso introduttivo è del tutto carente una siffatta allegazione. In particolare non vi è alcun riferimento alla circostanza della titolarità di altro trattamento pensionistico. Il riconoscimento del trattamento assistenziale in favore dei ciechi parziali civili è, quindi, rivendicato solo sulla base del presupposto del possesso dei relativi requisiti sanitari come accertati in via amministrativa.

Pertanto il ricorso va rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza a carico del ricorrente, atteso che la dichiarazione ai sensi dell'art.152 disp att cpc viene formulata richiamando la dichiarazione sostitutiva allegata al fascicolo d'ufficio, la quale, tuttavia, non reca l'indicazione della composizione del nucleo familiare, e, dunque è del tutto generica.

Diversamente, non sussistono i presupposti per la condanna del ricorrente ai sensi dell'art.96 cpc in quanto l'Inps non ha allegato e provato i requisiti costitutivi della fattispecie.

P.Q.M.

Il giudice del lavoro, dott.ssa Nunzia Tesone, definitivamente pronunciando, così provvede:

- Rigetta il ricorso;
- Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore dell'Inps che liquida in complessivi euro 969,00 di cui euro 126,00 a titolo di spese oltre Iva e cpa, come per legge, se dovute.

Così deciso in S. M .C .V. addì 01/04/2019

Il giudice del Lavoro

(dott.ssa Nunzia Tesone)